# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGIS LATURA

(N. 1218)

# DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (MORO)

e dal Ministro degli Affari Esteri (FANFANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(REALE)

#### **NELLA SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1965**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione universale sul diritto d'autore concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati, firmato a Ginevra il 6 settembre 1952

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 19 luglio 1956, n. 923, l'Italia ha provveduto a rendere esecutiva la Convenzione universale per il diritto d'autore, firmata a Ginevra il 6 settembre 1952, ed i Protocolli annessi n. 2 e 3.

L'Italia non ha però ratificato il Protocollo n. 1, il quale assimila ai cittadini, agli effetti della protezione delle opere, i rifugiati e gli apolidi aventi abituale residenza nel territorio di uno degli Stati contraenti. A tal fine, per quanto concerne i rifugiati provvede la Convenzione sulla protezione dei rifugiati del 28 luglio 1951, resa esecutiva in Italia con legge 25 luglio 1954, n. 722, Convenzione che all'articolo 14 stabilisce che in materia di proprietà intellettuale i rifugiati, aventi residenza abituale in uno degli Stati membri, godono degli stessi diritti spettanti ai cittadini.

Diversa è invece la situazione degli apolidi, poichè la legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio, subordina la piena assimilazione dell'apolide al cittadino a due condizioni: la residenza abituale dell'apolide e la prima pubblicazione della sua opera in Italia (articolo 185, comma secondo). Al contrario, l'adozione della norma stabilita nel Protocollo n. 1 consentirebbe la protezione delle opere degli apolidi residenti negli altri Paesi, indipendentemente dal luogo della prima pubblicazione, attribuendo così ad essi un trattamento migliore di quello riservato agli apolidi residenti in Italia.

Peraltro, la ratifica italiana del Protocollo n. 1, già ratificato dalla quasi totalità degli Stati aderenti alla Convenzione univer-

### LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sale, è stata sollecitata dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e si appalesa opportuna poichè conferma, con un accordo specifico nella particolare materia, l'impegno di carattere generale assunto dall'Italia mediante la ratifica dello statuto dei rifugiati. D'altra parte la Convenzione relativa allo statuto degli apolidi del 28 settembre 1954, resa esecutiva con legge 10 febbraio 1962, n. 306, non contiene

riserva da parte italiana in relazione all'articolo 14, il quale stabilisce agli effetti della protezione della proprietà intellettuale, l'equiparazione al cittadino dell'apolide con residenza abituale in uno Stato contraente.

Con la ratifica del Protocollo n, 1 annesso alla Convenzione universale verrà attuata anche in Italia nella speciale materia la piena assimilazione dei rifugiati e degli apolidi ai cittadini.

## **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione universale sul diritto di autore concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati, firmato a Ginevra il 6 settembre 1952.

# Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al paragrafo 2 b), del Protocollo medesimo.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

#### PROTOCOLLO N. 1

ANNESSO ALLA CONVENZIONE UNIVERSALE SUL DIRITTO D'AUTORE CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE OPERE DEGLI APOLIDI E DEI RIFUGIATI

Ginevra, 6 settembre 1952

Les Etats parties à la Convention universelle pour la protection du droit d'auteur (ci-dessous désignée sous le nom de « Convention ») et devenant Parties au présent Protocole,

Sont convenus des dispositions suivantes:

- 1. Les personnes apatrides et les réfugiés ayant leur résidence habituelle dans un Etat contractant sont, pour l'application de la présente Convention, assimilés aux ressortissants de cet Etat.
- 2. a) Le présent Protocole sera signé et soumis à la ratification ou à l'acceptation par les Etats signataires, et il pourra y être adhéré, conformément aux dispositions de l'Article VIII de la Convention.
- b) Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Etat à la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion y relatif, à condition que cet Etat soit déjà Partie à la Convention.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Genève, le 6 septembre 1952, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès du Directeur général de l'Unesco, qui en adressera une copie certifiée conforme aux Etats signataires, au Conseil Fédéral Suisse, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci.